



ORDINANZA MUNICIPALE **concernente la custodia dei cani e la tassa annuale**

Il Municipio di Pura,

richiamati:

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e il relativo Regolamento sui cani del 30.12.2025;
- la Legge organica comunale e il relativo Regolamento d'applicazione;
- il Regolamento comunale;
- le Direttive concernenti la riscossione della tassa sui cani del 09.01.2026:

o r d i n a :

Art. 1 *Campo di applicazione*

La presente Ordinanza disciplina:

- le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune;
- il prelievo della tassa sui cani.

Art. 2 *Responsabilità*

¹ Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, per l'osservanza delle disposizioni federali e cantonali vigenti in materia, nonché delle presenti disposizioni.

² Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.

³ È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per una somma di garanzia minima di fr. 3 milioni. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura dev'essere estesa anche al detentore.

Art. 3 *Identificazione e registrazione*

¹ I cani devono essere iscritti alla Banca Dati conformemente alle prescrizioni federali (Ordinanza federale sulle epizootie OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

² Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Corsi

¹ Ogni proprietario e detentore sono tenuti a frequentare i corsi obbligatori previsti dalle disposizioni sia federali sia cantonali.

² Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione per razze soggette a restrizioni

¹ La detenzione di cani di razze soggette a restrizioni (compresi i relativi incroci), definite nel Regolamento cantonale sui cani, è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale prima dell'entrata in possesso del cane.

² La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della necessaria documentazione, che poi trasmette all'autorità cantonale.

³ L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cane di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴ Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi: definizione e obblighi

¹ Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito e possono essere condotti solo individualmente.

² È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³ In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti, fino al sequestro del cane.

⁴ Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga

¹ Il proprietario e il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

² La fuga dei cani dal domicilio del detentore, o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia comunale e/o cantonale.

Art. 9 Disposizioni generali

¹ È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza e indole devono, quindi, essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

² Il Municipio può vietare in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi, giardini pubblici o aree aperte al pubblico mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

³ I cani di razza soggetta a restrizioni possono essere condotti soltanto individualmente. Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

⁴ Qualora il Municipio riscontrasse una tenuta igienico/sanitaria dell'animale non conforme alle leggi previste, provvederà alla segnalazione all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 10 Aree di svago e sfogo

¹ Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

² I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 Cani incustoditi

¹ Il detentore è tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

² I cani non custoditi, di proprietà sconosciuta o irreperibile, sono catturati e collocati presso una Società per la protezione degli animali riconosciuta o presso altri Enti con competenza analoga o delegata.

³ In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste al loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

⁴ La riconsegna del cane al proprietario o al detentore potrà avvenire solo dopo il pagamento delle spese di recupero, trasporto e custodia.

Art. 12 *Norme igienico sanitarie*

¹ Il detentore di un cane è obbligato a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito (marciapiedi, strade, piazzali, sentieri, parchi, ecc.), come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

² Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³ Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti. È vietato abbandonarli in altri luoghi.

⁴ I cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 13 *Quiete pubblica*

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili.

Art. 14 *Morte dell'animale*

¹ In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

² La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 *Tassa e modalità di riscossione*

¹ I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Comune sono tenuti al pagamento di una tassa annuale per ogni cane detenuto.

² Il Comune preleva una tassa di CHF 110.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

³ Il Comune è competente per il prelievo della tassa ed è tenuto a versare una quota della stessa al Cantone (CHF 40.00) e una quota al Fondo Soccorso Animali (CHF 25.00). Eventuali eccezioni sono stabilite dalla legislazione cantonale.

⁴ L'aggiornamento dei dati è compito dei proprietari o detentori di cani attraverso la Banca Dati. In caso di registrazione errata dei dati del proprietario del cane nella Banca Dati, può essere intimata l'esecuzione degli obblighi di registrazione.

⁵ I detentori di cani elencati nell'art. 5 del Regolamento sui cani possono essere esentati dal pagamento della tassa sui cani.

Art. 16 *Nuovi cani*

¹ Nei casi in cui, durante un anno contabile, è stata prelevata la tassa su di un cane poi deceduto e sostituito con un nuovo cane, la tassa sul nuovo cane verrà prelevata a partire dall'anno successivo, al fine di evitare una doppia imposizione.

² Nel corso dell'anno la tassa è dovuta per i cani giunti sul territorio comunale da altri comuni, cantoni o dall'estero.

³ In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, la tassa è dovuta una sola volta. Il proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa presentando la ricevuta di pagamento della tassa pagata nel comune dove il cane è stato tenuto precedentemente nel corso dell'anno in computo.

Art. 17 *Cambiamento di proprietà*

¹ In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il nuovo proprietario può far valere il diritto di esonero presentando la ricevuta di pagamento della tassa pagata dal precedente proprietario.

Art. 18 *Rimborso in caso di decesso*

Nel caso di decesso del cane entro i primi tre mesi dell'anno, il proprietario può chiedere il rimborso della tassa già pagata. A rimborso avvenuto, divenendo nuovamente proprietari di un cane, la tassa sarà normalmente dovuta.

Art. 19 *Recupero di tasse arretrate*

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere alla fatturazione per gli anni di sua competenza e segnalerà il caso all'Ufficio del veterinario Cantonale.

Art. 20 *Infrazioni e misure coercitive*

¹ Le infrazioni alla Legge sui cani (art. 21) sono punite con una multa fino ad un importo massimo di fr. 20'000.-

² Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino ad un importo massimo di fr.10'000.- ed in particolare per le seguenti infrazioni:

- Registrazione e identificazione del cane:

- mancato rispetto dell'obbligo di registrazione e di notifica di cambiamenti (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) alla Banca Dati sui cani;
- mancata identificazione del cane tramite microchip;

- Obblighi del detentore:

- mancata stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile;
- mancata attuazione delle precauzioni necessarie per impedire la fuga del cane;
- mancata segnalazione della fuga del cane o mancato rispetto dell'obbligo di tenuta al guinzaglio;
- mancato uso della museruola;
- mancata conduzione singola;

- Escrementi:

- mancata raccolta degli escrementi;

- Aree di svago:
 - o mancato rispetto degli obblighi del detentore all'interno delle aree di svago;
 - o accesso alle aree vietate;
- Formazione obbligatoria:
 - o mancata frequenza del corso di base per la detenzione di cani.

³ L'importo della multa per le infrazioni indicate al capoverso precedente è disciplinato ai sensi dell'allegato presente nel Regolamento sui cani

⁴ In caso di recidiva gli importi potrebbero essere aumentati a discrezione del Municipio.

⁵ Per quanto non disciplinato dalla legislazione cantonale sui cani, la procedura è regolata dagli articoli 145 e seguenti. LOC.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia, e ai rispettivi Regolamenti d'applicazione.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Art. 23 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale e sul sito del Comune a partire dal 3 febbraio 2026 e per un periodo di 30 giorni.

Art. 24 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco
Remo Ferretti




La Segretaria
Sabina Darani



Risoluzione municipale 1553 del 02.02.2026

Approvazioni – aggiornamenti successivi

Approvazione Municipio	Pubblicazioni
RM 1553 del 02.02.2026	dal 03.02.2026